

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2005, n. 0187/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di miglioramento ed adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni terremotati in attuazione della legge regionale 1/2005, articolo 4, comma 136.

Art. 1

(Criteri di ammissibilità)

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni in seguito agli eventi sismici del 1976 e che risultino ancora di proprietà dei Comuni medesimi alla data di presentazione della domanda.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli intesi a consentire una più efficiente utilizzazione degli immobili di per sé già completi e funzionali (miglioramento), ed inoltre quelli volti a adeguare gli impianti tecnologici alle normative di settore.

Art. 2

(Criteri di esclusione)

1. Sono esclusi dal finanziamento:

- a) gli interventi sui manufatti non destinati ad uso di abitazione, ancorché ricevuti in donazione dai Comuni in seguito agli eventi sismici;
- b) gli interventi sugli alloggi realizzati dai Comuni attraverso l'impiego di somme derivanti da sottoscrizioni, raccolte di fondi, elargizioni, contribuzioni e simili di matrice solidaristica.

Art. 3

(Entità del finanziamento)

1. Sono ammessi a finanziamento i costi dell'intervento, le spese tecniche, generali e di collaudo nonché gli oneri fiscali nelle misure riconosciute dalle vigenti disposizioni normative per gli interventi di riparazione e di ricostruzione sul patrimonio dei Comuni. In particolare, sono assunti a carico della Regione il cento per

cento della spesa ritenuta ammissibile per l'intervento, una quota non superiore al 12 per cento per spese tecniche, generali e di collaudo e gli oneri I.V.A. nelle misure previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

Art. 4

(Limiti di contenimento della spesa)

1. Il finanziamento non può superare euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) per alloggio (esclusa I.V.A. e spese tecniche, generali e di collaudo).

Art. 5

(Criteri di priorità)

1. Fra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all'articolo 1 è data priorità a quelli che evidenziano un minor costo unitario per alloggio, avuto riguardo al preventivo di spesa fornito dal Comune richiedente, e, in via subordinata, per gli interventi collocati nello stesso ordine di precedenza, è data preferenza a quelli relativi ai Comuni che hanno indicato in preventivo il più basso fabbisogno complessivo per tutti gli alloggi.

Art. 6

(Modalità procedurali e di concessione del finanziamento)

1. Per gli aspetti relativi al procedimento ed alle modalità di concessione dei finanziamenti, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto dispone l'articolo 140, comma 39, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto della Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.